Deliberazione n. 65 /2013/REG

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Mario Donno	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Ugo Marchetti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	referendario

******

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191;

Vista la deliberazione n. 16/AUT/04 del 22 ottobre 2004, con la quale la Sezione delle autonomie ha approvato il documento riguardante "Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)";

Visti i commi 11 e 42 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo;

Visti i commi 9, 10, 12, 56, 57, 64 e 173 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2006);

Vista la deliberazione n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

Visti gli articoli 32 e 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i commi 54, 55, 56, 57, 76 e 77 dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall'articolo 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto l'art. 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante ulteriori modifiche all'art. 7 comma 6 del sopra citato d. lgs. n. 165 del 2001;

Visto l'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio, entro trenta giorni dalla loro adozione;

Presa visione delle disposizioni regolamentari per estratto pervenute a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti relative alla Provincia di FERRARA;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 7 febbraio 2013, con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 15 febbraio 2013;

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2013 il relatore Riccardo Patumi;

Ritenuto in diritto

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008)

detta all'articolo 3, commi 54-57, nuove disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

In particolare, al comma 54 viene previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono di collaboratori esterni o affidano incarichi di consulenza a titolo oneroso, di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico, la ragione dell'incarico e le somme erogate, modificando l'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istitutiva della cd. "anagrafe delle prestazioni". L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

I commi successivi (55–57) disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lett. B, TUEL.

Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 89 TUEL, trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall'adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con delibera 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, ha dettato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell' articolo 3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, chiarendo che la trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all'esame da parte della Sezione, in un' ottica di controllo collaborativo analogo a quello esercitato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 266/2005.

L'articolo 46 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha innovato il comma 55 della legge finanziaria per il 2008, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, *"alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio"*, ed il comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione *"è fissato nel bilancio preventivo"*.

Considerato in fatto

La Sezione, preso atto delle nuove previsioni contenute nell'estratto regolamentare in materia di incarichi di collaborazione autonoma, adottate dalla Provincia di FERRARA con delibera di Giunta n. 254/89555 del 13 novembre 2012, e successivamente trasmesse dalla provincia con PEC il 7 dicembre 2012, facendo seguito alla deliberazione n. 408/2012/REG del 11 ottobre 2012, ritiene necessario evidenziare quanto segue.

Come è stato recepito anche dalla provincia di FERRARA, l'espletamento di una procedura comparativa per l'assegnazione degli incarichi esterni implica un avviso pubblico per la partecipazione alla procedura medesima, nonché la necessità che detto avviso sia adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell'ente (art. 54 codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32 della l. n. 69 del 18 giugno 2009).

Conseguentemente, il testo dell'art. 8, comma 6, del regolamento in esame, ai sensi del quale *"Ove ritenuto opportuno e conveniente, la Provincia può istituire, previa pubblicazione di avviso specifico,...una o più liste di accreditamento di esperti esterni...eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione tre soggetti, o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto"* – mantenuto dall'Ente - si pone in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità, poiché esclude la previsione di procedura comparativa mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati.

Pertanto, presa visione delle disposizioni regolamentari pervenute per estratto a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esaminata la normativa vigente, il Collegio

D I S P O N E

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – al Consiglio provinciale della Provincia di FERRARA ed al rispettivo Presidente, affinché ne tenga conto per l'esercizio dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni sui punti segnalati nella delibera, conformemente al disposto dell'art. 3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2013.

Il presidente
(Mario Donno)

Il relatore
(Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria il 15 febbraio 2013
Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO - BOLOGNA